

STATUTO

D.I.A.P.I.SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSICOVETERE PZ VIA
PESCHIERA SNC

Numero REA: PZ - 70042

Codice fiscale: 00910710763

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO

Rep n.4.406 Racc n.3.110

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, durata)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Marsicovetere (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., la Società Cooperativa denominata **"D.I.A.P.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, nei modi e termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi: in relazione a ciò la cooperativa può promuovere, progettare, organizzare e gestire, in proprio o per conto terzi, ovvero collaborando direttamente con gli enti locali e con le strutture territoriali di servizio pubbliche e private. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire ai propri soci i servizi di cui all'oggetto sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

1) attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e culturali per gli anziani e per le persone svantaggiate, in specie:

- gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- gestione di comunità e case famiglia;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- centri diurni ed altre strutture con carattere culturale ed animativi, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e del turismo sociale finalizzate anche alla promozione dell'integrazione generazionale ed a diffondere una nuova cultura dell'età avanzata come età positiva ricca di risorse e di possibilità;
- attività di formazione e consulenza in relazione agli scopi di cui prima;

2) attività e servizi educativi, lucidi ed assistenziali per l'infanzia, in specie:

- collaborare direttamente con gli enti locali e con altre strutture territoriali nella gestione di servizi di supporto alle attività educative e scolastiche (mense scolastiche, progettazione didattica, animazioni ludiche e pedagogiche).

- Gestione di centri e strutture per l'infanzia nonché di asili nido e scuole materne.

3) attività, servizi ed interventi per la prevenzione ed il recupero del disagio adolescenziale e giovanile.

4) attività, servizi ed interventi per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze in specie:

- gestione di progetti specifici, anche in collaborazione con gli enti locali e con servizi pubblici e privati;

- interventi articolati di prevenzione culturale sul territorio e servizi di assistenza e terapia per le famiglie multiproblematiche.

5) attività di servizi culturali finalizzate, in primo luogo, a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle politiche sociali e del-

le fasce deboli della popolazione attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte ed audiovisive attinenti ai problemi suindicati.

6) gestione di mense sociali intese come strumenti di sostegno a soggetti in condizioni di disagio economico e/o di disagio sociale.

7) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La società potrà:

- presentare progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate.
- intraprendere attività atte a procurare lavoro per i propri soci;
- assumere lavori e servizi inerenti all'oggetto sociale delle cooperative di cui al presente articolo;
- concorrere a gare di qualsiasi natura anche di enti pubblici compatibili con l'attività esercitata dalla cooperativa, al fine di assicurare continuità di lavoro ai soci;
- acquisire, costruire, prendere in affitto e

gestire immobili, magazzini, impianti per l'espletamento delle attività sociali;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi e così tra l'altro;

- svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, sociali, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e di privati in genere.

- compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie con istituti di credito, banche e finanziarie private e pubbliche;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze della E.U. dello Stato, della Regione e di enti e organismi pubblici e privati interessati allo scopo della cooperativa.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche profondamente motivate a concorrere allo scopo mutualistico della Cooperativa stessa.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- contribuiscono, con le loro proposte, con il loro impegno e con le loro professionalità al raggiungimento delle finalità della Cooperativa;

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori o prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti

dalla legge;

3) soci fruitori: persone fisiche non retribuite che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere inoltre soci cooperatori Associazioni ed Enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale o che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in

contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con la stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, alla conclusione del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico,

organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, centottanta giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comu-

nicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,82 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmen-

te adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

g) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

h) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può,

entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8) (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti interni, le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;
- c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - dell'eventuale sopraprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

a) a non assumere impegni di lavoro con altre imprese che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano in contrasto o in concorrenza con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa, ovvero che, sempre in via definitiva, cessi di usufruire dei servizi della Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo ne potrà, su

richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, non partecipando in modo assiduo alla vita associativa della Cooperativa, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno;
- b) non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso per le quote sottoscritte. In questi casi il socio moroso sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti, e l'esclusione potrà aver luogo soltanto trascorsi 60 giorni da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
- c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa

o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

e) nel caso di socio fruitore qualora abbia cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa.

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro le suddette deliberazioni i soci inte-

ressati potranno proporre opposizione innanzi al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio

o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il

debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci co-

operatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 25.

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva costituita;

5) la riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge;

6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

7) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervenissero alla Cooperativa. Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-

fetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) dal potenziamento delle strutture operative e delle attrezzature della cooperativa.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione del ristorno a favore dei soci prestatori mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del valore delle quote detenute da

ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica/professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la qualifica dei servizi.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, tutte le volte che lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un terzo dei voti, anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio italiano mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, con avviso da spedire a ciascun socio almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio;
- 2) nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- 3) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determinazione dei compensi per gli Amministratori ed i Sindaci;
- 5) approvazione dei regolamenti interni;
- 6) deliberazioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) modificazioni dello Statuto;
- 8) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori
- 9) scioglimento anticipato della società
- 10) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea delibera inoltre su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione de-

gli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in mancanza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, an-

che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal

Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-

nione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 30 (Integrazione o sostituzione dell'organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-

gio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Liquidatori)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci;

d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto

valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato:

ESIA MASINO

ALESSIA IANNONE NOTAIO (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR 445/2000,

che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo Esente - Articoli 17 e 22 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Registrato a Lagonegro il 20 maggio 2019 al
n.862 serie 1T.